

CRISI D'IMPRESA

Il ruolo dell'ausiliario nel concordato semplificato

di **Francesca Dal Porto**



Nel nuovo istituto del **concordato semplificato**, di cui all'[articolo 18 D.L. 118/2021](#), il Tribunale, dopo una prima valutazione di ritualità della proposta presentata, nomina la **nuova figura dell'ausiliario**.

Allo stesso, il Tribunale assegna un termine per il **deposito** del proprio **parere**.

L'ausiliario deve **accettare** l'incarico entro tre giorni dall'avvenuta comunicazione della nomina.

Il **D.L. 118/2021 non richiama alcuna norma della legge fallimentare** in merito ai requisiti che l'ausiliario deve avere.

In particolare, **non è effettuato alcun rinvio né all'[articolo 28 L.F.](#) né all'[articolo 163 L.F.](#)** (che a sua volta rinvia all'[articolo 28 L.F.](#)).

Sembra quindi che alla figura dell'ausiliario **non debbano applicarsi** i requisiti necessari invece per la nomina quale **curatore fallimentare** ([articolo 28 L.F.](#)) o **commissario giudiziale** ([articolo 163 L.F.](#)).

Ricordiamo che l'[articolo 28 L.F.](#) prevede espressamente che possono essere chiamati a svolgere le funzioni di **curatore fallimentare**:

- **avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti;**
- **studi professionali associati o società tra professionisti**, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;
- coloro che abbiano svolto **funzioni di amministrazione, direzione e controllo in [società](#)**

per azioni, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di fallimento.

L'articolo 28 L.F. precisa altresì che “**non possono essere nominati curatore il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado del fallito, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa durante i due anni anteriori alla dichiarazione di fallimento, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con il fallimento.**”

Le uniche prescrizioni, richiamate dall'[articolo 18, comma 3, D.L. 118/2021](#) sono quelle dettate dagli [articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 e 35.2 D.Lgs. 159/2011](#) (il **Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione**).

Peraltro tali disposizioni risultano richiamate anche dall'[articolo 28, ultimo comma, L.F.](#)

In particolare, l'**articolo 35, comma 4-bis** precisa che **non possono assumere l'ufficio di amministratore giudiziario** (e quindi anche quello di ausiliario), né quello di suo **coadiutore**, coloro i quali sono **legati da rapporto di coniugio, unione civile o convivenza di fatto, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado** con **magistrati** addetti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il magistrato che conferisce l'incarico, nonché coloro i quali hanno con tali magistrati un **rapporto di assidua frequentazione**.

Circa i **compiti affidati all'ausiliario**, questi divergono in modo significativo rispetto a quelli propri del commissario giudiziale: l'ausiliario non è chiamato **né a redigere l'inventario dei beni del debitore ex [articolo 172 L.F.](#), né a convocare i creditori stessi ex [articolo 171 L.F.](#)** (cui invece la proposta è comunicata a cura dello stesso debitore), **né a redigere la relazione ex [articolo 172 L.F.](#) o il parere ex [articolo 180 L.F.](#)**

Peraltro, il mancato richiamo dell'[articolo 165 L.F.](#) induce a ritenere che l'ausiliario **non sia neanche da considerare pubblico ufficiale**.

In relazione all'amministrazione dei beni durante la procedura, il rinvio che l'articolo 18, comma 2 effettua all'[articolo 167 L.F.](#) ci fa capire **che all'ausiliario è affidato un compito di vigilanza sull'amministrazione dei beni** che rimane in capo al debitore.

Il rinvio all'articolo fa ritenere che valgano le medesime considerazioni per gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione.

Altro articolo della Legge Fallimentare richiamato dall'[articolo 18 D.L. 118/2021](#) è l'[articolo 173 L.F.](#) che disciplina la **revoca dell'ammissione al concordato e la dichiarazione di fallimento nel corso della procedura**.

Trattasi di una norma di grande rilievo: grazie alla stessa, il **commissario giudiziale**, e quindi per rinvio anche l'**ausiliario del concordato semplificato**, nelle fattispecie indicate dalla norma, hanno la possibilità di provocare (tramite il coinvolgimento del Tribunale) la **revoca**

dell'ammissione al concordato e l'eventuale dichiarazione di fallimento.

Le fattispecie individuate dal legislatore sono rappresentate da situazioni critiche in cui il commissario (leggasi l'ausiliario) accerti che il debitore: ha **occultato o dissimulato parte dell'attivo**, ha **dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti**, ha **esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode**. L'[articolo 18 D.L. 118/2021](#) affida espressamente all'ausiliario il **compito di redigere un parere** che a cura del debitore deve essere comunicato ai creditori.

Nulla si dice circa il contenuto di tale parere ma lo si deve considerare **strumento informativo** sia per i **creditori** che dovranno valutare se opporsi all'omologazione o meno, sia per il **Tribunale** che, ai sensi del comma 5 dell'articolo 18, prima di homologare la proposta, dovrà valutare la **fattibilità** del piano di liquidazione, oltre all'eventuale **pregiudizio** per i creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare.

Si ritiene quindi opportuno che **l'ausiliario**, nel proprio **parere**, si esprima su questi punti, anche considerando il fatto che tale documento è **l'unico che l'ausiliario è chiamato a redigere** e che quindi dovrà in qualche modo contenere **tutte le sue valutazioni circa la proposta formulata e le criticità della stessa**.

Avvenuta l'omologazione del concordato, il rinvio che l'[articolo 18 D.L. 118/2021](#) fa all'[articolo 185 L.F.](#) ci fa capire che l'ausiliario, analogamente al commissario, avrà un **compito di sorveglianza dell'adempimento**.